

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3724 del 06/08/2019
Oggetto	Rif. SUAP 353/2017. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta FOOD MANIA srl per insediamento di Langhirano. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3818 del 02/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei AGOSTO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con Deliberazione n.64/2019 del Direttore Generale;

CONSIDERATO:

➤ la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Langhirano in data 20/05/2019 prot. n. 9330 e acquisita al protocollo Arpae n. PG 79514 del 20/05/2019, presentata dalla Ditta Food Mania srl con gestore e legale rappresentante il Sig. Alcide Gallina, con sede legale in Langhirano, Strada Prov.le per Parma n. 23 per lo stabilimento ubicato in Langhirano, Strada Prov.le per Parma n.23 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- ➔ **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal Comune di Langhirano in data 04/06/2013;
- ➔ **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- ➔ **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

- che in data 14/06/2019 prot. n. PG 94494 è pervenuta da parte della Ditta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 24/05/2019 prot. n. PG 82170;

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 102520 del 28/06/2019;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL SISP Sud-Est in data 03/07/2019 prot. n. 43670, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 105006 del 04/07/2019 e inviato anche al Comune di Langhirano, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota prot. RT011317-2019-P del 24/07/2019, acquisito al prot. Arpae n. PG 116790 del 24/07/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- il parere favorevole per quanto di competenza, espresso dal Comune di Langhirano con nota del 29/07/2019 prot. n. 13832 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 24/07/2019), acquisito al prot. Arpae n. PG 119022 del 29/07/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Food Mania srl con gestore e legale rappresentante il Sig. Alcide Gallina, con sede legale in Langhirano, Strada Prov.le per Parma n. 23 per lo stabilimento ubicato in Langhirano, Strada Prov.le per Parma n.23, relativo all'esercizio dell'attività di "confezionamento salumi", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4.19 dell'Allegato IV alla DGR 2236/2009 e s.m.i., comprendente, in particolare, il punto di emissione identificato nella documentazione pervenuta come:**
 - **EMISSIONE n. E1: Caldaia a basamento a condensazione (Potenza Termica Nominale 180 kW);**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Langhirano con nota del 29/07/2019 prot. n. 13832 e nel parere espresso da IRETI SpA con nota del 24/07/2019 prot. RT011317-2019-P che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività dalla DGR 2236/2009 e s.m.i.;

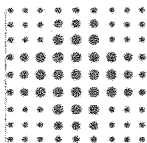
per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Langhirano con nota del 29/07/2019 prot. n. 13832 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 24/07/2019) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Langhirano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Langhirano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano, IRETI SpA e AUSL SISP Sud-Est.
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 15937/2019

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

prot. PG 105006
del 04/07/19

prot n. 63670
del 03/07/19

Comune di Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhiran
o.pr.it

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: PRATICA SUAP N. 353/2017/UME/SU - DITTA FOOD MANIA S.R.L. COMUNE DI LANGHIRANO

In riferimento alla istanza di AUA della ditta FOOD MANIA SRL per lo stabilimento sito in Comune di LANGHIRANO Strada per Parma, 23 pervenuta in data 17.06.2017 ns. prot.39352;

valutata la documentazione tecnica allegata e tenuto conto che:

- la ditta svolge attività di affettatura e confezionamento in atmosfera controllata di salumi,
- l'istanza riguarda il proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dell'autorizzazione allo scarico e del nulla/osta di impatto acustico,

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.T. Parma-Sud Est
Dr.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

IRETI

Parma 24/07/2019

Spett.le SUAP
Comune di Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Spett.le Comune di
LANGHIRANO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RTOM317-2019-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT026774-2019 del 02/07/2019
Vs. rif.: SUAP 353/2017

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Food Mania Srl – LANGHIRANO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Fiacenza, 54 - 16138 Genova
Registo Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e PIVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103.00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5566284
Strada Piacenza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0705539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246





Protocollo RT 011317-2019-P del 24/07/2019

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT026774-2019 del 02/07/2019

Vs. rif.: SUAP 353/2017

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Food Mania Srl.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Food Mania Srl con sede legale in Langhirano - Strada Provinciale per Parma n. 23, relativamente all' insediamento sito in LANGHIRANO - Parma - Strada Provinciale per Parma n. 23;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMESSO

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di CONFEZIONAMENTO SALUMI; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Affettamento e Confezionamento Salumi**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici e lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: biologico;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 199.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: iretia.poc@ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 2 mc.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod. Fisc. e PIVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0709539
Via Schiantaperta 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 5/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 500 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

Scarichi Industriali Emilia

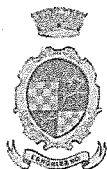
IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e PIVA n. 01791490349
Capitale Sociale: Euro 195.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0705539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286245



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

C.A.P. 43013

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0521351111 - Fax 0521858240

Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341



Prot. (vedi pec)

13832

Langhirano, 29/07/2019

Spett. ARPAE - SAC di Parma
P.le della Pace, 1
43121 - PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Spett.le ARPAE
Sez. Prov.le di Parma
Via Bottego, 9
43121 - PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

" " Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

" " " Allo S.U.A.P.

Comune di Langhirano
LANGHIRANO

Rif. SUAP: 353/2017/UME/SU del 31/05/2017

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Parere di conformità per matrici:

"scarico di acque reflue" - "impatto acustico"

Ditta FOOD MANIA s.r.l. posta in Langhirano – Strada Parma 23.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta allo Sportello Unico Imprese di Langhirano in data 31/05/2017, prot. n°8343, e successive integrazioni, relativa alla FOOD MANIA S.R.L. con insediamento produttivo oggetto di istanza di A.U.A. posto in Langhirano – Via Strada Parma 23;

SCARICO DI ACQUE REFLUE:

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto "accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato";

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Felino;
- che l'insediamento svolge attività di **Affettamento e Confenzionamento Salumi** e che lo scarico in fognatura è costituito da servizi igienici, lavaggio attrezzature e locali, classificato come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II^a del titolo IV^a della sezione II^a della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006", per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta FOOD MANIA S.R.L., con insediamento produttivo oggetto di istanza di A.U.A. posto in Langhirano – strada Parma 23, nel rispetto del parere prot. RT011317-2019-P del 24/07/2019 rilasciato da IRETI S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico integrato.

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati inviati per il parere tecnico di competenza ad ARPAE in data 04/07/2019, si comunica che **NULLA OSTA** al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere rilasciato da ARPAE n° PGPR/2019/115969, registrato al protocollo del Comune di Langhirano con n°13596 del 24/07/2019.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(GIORDANI Ing. Michele)**

documento firmato digitalmente



rif. Arpae prot. PG/2019/105134 del 04/07/2019

inviata con PEC

Spett.le

COMUNE DI LANGHIRANO

Settore Tecnico
Servizio lavori Pubblici

c.a. Responsabile del Settore
Gestione del Territorio
ing. Michele Giordani

OGGETTO: Pratica SUAP 353/2017 – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale “FOOD MANIA Srl, sita in Pilastro, Strada per Parma n. 23, nel comune di Langhirano.

Parere relativo agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs richiesta di relazione tecnica del 04/07/2019.

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta in data 11/04/2019 dallo studio “Impresa Ambiente Sicurezza Srl” a firma del tecnico competente in acustica dr. Giorgio Fagetti:

- trattasi di attività di affettamento e confezionamento di salumi;
- l'attività si svolge all'interno del periodo di riferimento Diurno, mentre alcuni impianti tecnologici in uso per mantenere la corretta temperatura nelle celle frigorifere, rimangono attivi nelle 24 ore;
- nella valutazione di impatto acustico, tramite rilievi fonometrici effettuati il 03/04/2019, viene esaminata la rumorosità esistente nell'area e verificato il contributo degli impianti tecnologici;
- le sorgenti di rumore sono individuate in: attività produttiva interna, impianti tecnologici e traffico indotto;
- la ditta in esame è ubicata in classe V^ “Area prevalentemente industriale” secondo la ZAC approvata dal Comune di Langhirano, così come il contesto limitrofo;
- come ricettore è stato individuato un limitrofo edificio residenziale posto a circa 45 metri dalle sorgenti di rumore;
- la succitata valutazione di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali);**



Considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dal TCA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona.
3. per la valutazione del criterio differenziale il tecnico ha considerato l'edificio più vicino alla struttura della ditta "Food Mania Srl";

Visti:

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
La classificazione acustica del Comune di Langhirano approvata con D.C.C. n. 94 del 28/11/2003 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Distinti saluti

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 20825/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.